

L'art.13bis comma4 Dlgs.231/2007, modificato dal Dlgs. 125/2019, prevede che l'**Unità di Informazione Finanziaria** trasmetta alle **Fiu** degli altri *Paesi membri* le informazioni su *Segnalazioni di Operazioni Sospette* riguardanti i rispettivi Stati, individuate tenendo conto degli indirizzi formulati dalla *Piattaforma* delle **Fiu** dell'*Unione Europea*, ai sensi dell'**art. 51 Direttiva UE/2018/843**.

In questo senso, con **Comunicato 9.11.20**, l'**Uif** rende noto di aver integrato il dominio della *Categoria di segnalazione di Operazioni Sospette* con un nuovo codice di classificazione specifico *Crossborder report ML*, per le segnalazioni attinenti al **riciclaggio**, che dovrà essere utilizzato dagli **Intermediari finanziari italiani** per la segnalazione di operazioni effettuate esclusivamente all'*estero in regime di libera prestazione di servizi*.

In particolare, le integrazioni si sono rese necessarie al fine di dare attuazione agli indirizzi formulati dalla **Piattaforma Ue-Fiu**, ai sensi dell'**art. 51 Direttiva UE/2018/843 Antiriciclaggio** e **art. 13 bis comma4 Dlgs. 231/07**, modificato dal **Dlgs. 125/19** che prevede che la **Uif** trasmetta alle **Fiu** degli altri *Paesi membri* le informazioni su *Segnalazioni di operazioni sospette* che riguardano i rispettivi *Paesi*.

Restano ferme, per tali segnalazioni, tutte le regole dettate con **Provvedimento Uif 4.5.11**, con le seguenti eccezioni:

- *i nuovi codici si applicano a tutte le Segnalazioni di operazioni sospette effettuate all'estero in regime di libera prestazione di servizi che attengono a sospetti di riciclaggio (categoria 005 Cross-border report ML);*
- *le segnalazioni dovranno essere compilate in lingua inglese;*
- *alle stesse non dovranno essere allegati documenti.*